DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 1993

relativa a misure di protezione riguardanti l'afta epizootica in Bulgaria e recante seconda modifica della decisione 93/242/CEE

(93/343/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai pesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE [1], modificata da ultimo dalla decisione 92/438/CEE [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [3], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [4], in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [5], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10,

considerando che in Bulgaria è stata confermata l'esistenza di un focolaio di afta epizootica;

considerando che la presenza dell'afta epizootica in Bulgaria costituisce una grave minaccia per gli allevamenti degli Stati membri in seguito agli scambi e alle importazioni di animali vivi e dei loro prodotti;

considerando che è dunque necessario vietare l'importazione e il transito di animali vivi delle specie sensibili e l'importazione di tutti i prodotti ottenuti da tali specie provenienti dalla Bulgaria;

considerando che esigenze di chiarezza inducono ad escludere la Bulgaria dal campo d'applicazione della decisione 93/242/CEE della Commissione, del 30 aprile 1993, relativa all'importazione nella Comunità di animali vivi e loro prodotti originari di alcuni paesi europei, in considerazione dell'afta epizootica [6], modificata dalla decisione 93/335/CEE [7];

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri non autorizzano l'introduzione nel territorio della Comunità di animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili, originari o provenienti dal territorio della Bulgaria.

2. Gli Stati membri non spediscono in altri Stati membri, attraverso il territorio della Bulgaria, animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina o altri artiodattili.

Articolo 2

Gli Stati membri non autorizzano l'importazione di prodotti ottenuti da animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o da altri artiodattili, originari del territorio della Bulgaria.

Articolo 3

Nell'allegato B della decisione 93/242/CEE della Commissione è espunta la parola « Bulgaria ».

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.
(2) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.
(3) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.
(4) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.
(5) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.
(6) GU n. L 110 del 4. 5. 1993, pag. 36.
(7) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 140.